

Avv. Simone Lazzarini – Patrocinante in Cassazione
Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Tel. 02.89078924 - Fax. 02.89078925
Mail: simone.lazzarini@studiolegalelazzarini.it
Pec: simone.lazzarini@milano.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA – MILANO

RICORSO EX ARTT. 29 E 30 C.P.A.

CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

nell'interesse di

Alberto RAVASI, c.f. RVSLRT51M03L400J, nato a Treviglio (BG) il 03.08.1951, residente a Milano, Via Francesco Brambilla n. 10 (presso la Fondazione Casa della Carità "Angelo Abriani"), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone LAZZARINI, c.f. LZZSMN69C07F205O, presso il cui studio in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta delega acclusa al ricorso, con richiesta di ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata simone.lazzarini@milano.pecavvocati.it - *ricorrente*

contro

COMUNE DI MILANO, c.f. 07937540016, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale in Milano, Piazza della Scala n. 2, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, Via Guastalla n. 8 - *resistente*

e nei confronti di

Anna Maria MOSCARELLI, c.f. MSCNMR66T70F205Z, nata il 30.12.1966 a Milano, residente a -OMISSIS- - *controinteressata*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA INCIDENTALI SOSPENSIONE CAUTELARE

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure del 05.12.2019, notificato a mani il 10.12.2019, a firma del Direttore di Area Renzo VALTORTA (**Doc. 1**), nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti preordinati, presupposti consequenziali e/o comunque

connessi, anche non noti, se e nella misura in cui risultino pregiudizievoli per le ragioni del ricorrente.

I. PREMESSO IN FATTO

Il Sig. Alberto RAVASI ha presentato “*Domanda di assegnazione alloggi ERP*” il 30.10.2018, in relazione al “*21° bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune di Milano*” (**Doc. 2**).

Il ricorrente, infatti, è da anni senza fissa dimora.

Risiede, ai soli fini anagrafici, a Milano, Via Francesco Brambilla n. 10, presso la Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” (**Doc. 3**). Il suo nucleo familiare è composto solamente da lui (**Doc. 4**).

E’ ospite dal 2012 dell’Associazione Effatà-Apriti! Onlus, costituita con atto pubblico (**Doc. 5**) (**Doc. 6**).

L’associazione è iscritta all’Albo Zonale delle Associazioni del Comune di Milano al numero 74/2008 dell’Albo Zonale 3 “Venezia – Città Studi – Lambrate” (**Doc. 7**).

E’ iscritta altresì sin dal 1996 nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia, con decreto n. 430/30.01.1996 (**Doc. 8**) (**Doc. 9**).

Si tratta di un’associazione di volontariato di assistenza e beneficenza a persone senza fissa dimora a grave rischio di emarginazione ben nota, individuabile e riconosciuta sia dal Comune di Milano sia dalla Regione Lombardia..

Come si evince dall’atto costitutivo dell’associazione:

«L’Associazione ha per scopo primario l’azione di recupero e di sostegno rivolta a persone anziane, sole ed indigenti, senza fissa dimora e con

problemi di emarginazione grave, attraverso la creazione di occasioni di dialogo per una concreta promozione umana e sociale, in un clima di fraterna collaborazione, di reciproca fiducia, amicizia, solidarietà.

L'associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.»

«L'Associazione nasce come esigenza di solidarietà e di servizio da parte di alcuni cristiani della Comunità parrocchiale di "San Luca".

L'Associazione, che non ha scopi di lucro ed è apartitica, si prefigge il recupero e il sostegno di persone anziane, sole ed indigenti, senza fissa dimora o con problemi di emarginazione grave, ponendo attenzione innanzitutto alle loro necessità più vere ed urgenti e ricercando quindi soluzioni adeguate ed efficaci per la loro promozione umana e sociale, instaurando, con l'azione del Gruppo più che del singolo volontario, rapporti di personale amicizia, in un clima di fraterna collaborazione, di reciproca fiducia e di solidarietà.» (Art. 3 dello Statuto Sociale)

Tra le attività dell'associazione sono previste l'organizzazione di cene settimanali, l'organizzazione e gestione di un centro di accoglienza e di ascolto diurno e notturno, l'organizzazione e gestione di locali da adibire a ricoveri diurni e notturni (cfr. Art. 4 dello Statuto Sociale).

In particolare, l'associazione si occupa di fornire ospitalità **temporanea** a persone senza fissa dimora e in età avanzata (il Sig. Ravasi ha 68 anni), mediante l'offerta di un posto letto, assieme ad altre persone bisognose, in alloggi detenuti in locazione o ad altro titolo.

In altri termini, l'associazione dispone di alloggi, nei quali sono disponibili vari posti letto che vengono offerti a persone in difficoltà nel contesto di un'ospitalità ed accoglienza del tutto **precaria e temporanea**.

L'ospitalità viene concessa sulla base di un dettagliato "Accordo di Accoglienza Temporanea" e di un relativo regolamento per gli ospiti.

L'accordo di ospitalità prevede, tra l'altro:

a. Il carattere **temporaneo** dell'accoglienza e l'assoluta discrezionalità dell'associazione di non rinnovare l'accoglienza, decorso il termine previsto dall'accordo;

b. L'espressa previsione che l'«*Accordo temporaneo non costituisce locazione di immobile, né stabilisce a favore dell'Ospite diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare nella quale sono inseriti i letti assegnati oggetto del presente atto* (cfr. punto 8 dell'Accordo);

c. L'assoluta discrezionalità dell'associazione di trasferire l'ospite da un'unità immobiliare a un'altra, in comune con altri ospiti. Il punto 7.2, lett. a) dell'Accordo prevede, infatti, che «*La stanza ed il posto letto sono stabiliti, o eventualmente cambiati, a seconda della disponibilità e di concerto con il Consiglio Direttivo che si riserva la facoltà di variare la sistemazione degli ospiti all'interno della strutture di accoglienza dell'Associazione*» (si veda anche p. 1 del Regolamento di utilizzo degli appartamenti);

d. La immediata risoluzione dell'accordo nel caso di non accettazione di ulteriori ospiti in altri letti nel medesimo alloggio;

- e. La precisazione che l'associazione offre il servizio di *«letto in camera comune con altro Ospite, bagno in comune e possibilità di uso della cucina in comune»* (cfr. punto 5 dell'accordo);
- f. La sola richiesta di un contributo forfetario per le spese relative ad utenze;
- g. la possibilità per l'associazione di rendere disponibile il posto letto ad altri ospiti, in caso di inutilizzo;
- h. regole per la convivenza comunitaria, quali ad esempio, l'orario del silenzio (cfr. punto 7.2 c) dell'Accordo);
- i. l'obbligo per l'ospite di *«lasciare libero accesso ai locali agli incaricati dell'Associazione, che potranno accedervi in qualsiasi momento, senza preavviso, anche in assenza dell'occupante»*, con la precisazione che *«L'eventuale impedimento all'accesso è causa di immediata risoluzione del presente Accordo e di allontanamento dell'Ospite senza preavviso.»* (cfr., ad esempio, gli accordi dell'01.01.2018 e 01.01.2017 sub **Doc. 10** e **Doc. 11**).

Con lettera del 04.11.2019, l'associazione ha illustrato al Comune il perimetro dei propri rapporti con l'odierno ricorrente:

«Oggetto: Dichiarazione Convivenza

“Effatà-Apriti!” (che dal 1984 si occupa di persone anziane con problemi di Grave Emarginazione) ha conosciuto il Sig. Alberto Ravasi il 21.11.2012 su segnalazione dell'Assistenza Sociale -OMISSIS- della Cardinal Ferrari.

*Il Sig. Ravasi si trova in grave difficoltà e senza fissa dimora tale situazione ci ha indotto ad **offrirgli un posto letto nel nostro Centro di Accoglienza Notturna di Via Jommelli 10, “convivenza” riconosciuta anche dal Comune***

di Milano con i cui Servizi Sociali attivamente e gratuitamente collaboriamo.

La permanenza nel Centro è a tempo determinato, ma nel caso del Sig. Alberto era stata prorogata nella prospettiva dell'ottenimento di un alloggio popolare.

Purtroppo il suo accordo di ospitalità scadrà a breve, il 31/12/2019, inoltre è sistemato in un alloggio al 4° piano senza ascensore e, date le problematiche di salute del Signor Ravasi, non è molto idoneo.

Per tale motivo Vi preghiamo di fare il possibile per trovare una sistemazione per il Signor Ravasi che già da anni è in attesa di una sua sistemazione definitiva.

Distinti saluti.

In fede

-OMISSIS-

(Presidente)

*Milano li, 04.11.2019» (**Doc. 12**)*

Con comunicazione del 05.12.2019, notificata a mani il 10.12.2019, il Comune di Milano ha comunicato al ricorrente, che in base alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda n. 158595, egli aveva conseguito un punteggio dell'Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC/R) pari a 5468,079, classificandosi nella graduatoria comunale concernente il 21° bando integrativo per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) alla posizione n. 6134 (**Doc. 1**).

Il Comune precisava, tuttavia, che a seguito di un controllo effettuato ai sensi dell'art. 13 co. 5 del Regolamento della Regione Lombardia n. 1/2004:

1. all'odierno ricorrente non poteva essere attribuito il punteggio relativo alla condizione abitativa impropria, come previsto dall'All. 1, Parte I, punto 9, lett. a) del citato regolamento regionale n. 1/2004, in quanto l'odierno ricorrente non dimorerebbe «*presso una struttura di assistenza o beneficenza*», bensì «*c/o "Associazione Effatà Apriti"*» che gli aveva messo a disposizione un alloggio, dove attualmente abita;
2. non poteva altresì essergli attribuito il punteggio relativo alla condizione di coabitazione, di cui all'All. 1, Parte I, punto 10, lett. a) del regolamento regionale n. 1/2004, per non aver il ricorrente fornito alcun documento per comprovare tale condizione;
3. la sua situazione economica ISEE-ERP relativa al 2017 è stata aggiornata;

Il Comune ha, dunque, concluso per la modifica del punteggio ISBARC/R ricalcolandolo pari a euro 4900,47.

Da quanto evidenziato fin d'ora il provvedimento impugnato appare essere viziato e da annullare per i seguenti

II. MOTIVI IN DIRITTO

PREMESSA

Per assegnare alloggi in edilizia popolare (Edilizia Residenziale Popolare, ERP), il Regolamento Regionale n. 1/2004, richiamato a fondamento del provvedimento del Comune resistente, precisa le modalità con cui occorre calcolare l'Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC/R), indice necessario per formare,

successivamente, la posizione in graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'indicatore viene calcolato tenendo, tra l'altro, tre ulteriori indicatori, uno riferito a situazioni di disagio familiare, uno riferito a situazioni di disagio abitativo e un terzo legato a situazioni di disagio economico.

A.

ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PER DIFETTO E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE 241/1990 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI BUON ANDAMENTO E DI COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1337, 1338 E 1375 C.C., NONCHE' DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 7-13 LEGGE 241/1990)

L'atto è illegittimo per difetto di istruttoria e/o per insufficiente istruttoria e/o per non aver permesso all'interessato a partecipare pienamente al procedimento.

Prima di adottare la propria decisione, il Comune resistente avrebbe dovuto chiedere all'odierno ricorrente i necessari chiarimenti e le necessarie integrazioni documentali, sia per garantire il necessario contraddittorio procedimentale con l'interessato e la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, sia per permettere all'odierno ricorrente di presentare memorie e documenti al fine di chiarire la propria posizione e la sussistenza delle condizioni. Ciò, evidentemente, anche nell'ottica della dovuta trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di correttezza e buona fede della Pubblica Amministrazione nei rapporti con l'interessato.

Quanto sopra sia con riferimento ai necessari approfondimenti relativi all'Associazione Effatà-Apriti! ospitante, sia con riferimento al requisito di coabitazione.

Poiché l'esito del procedimento sarebbe stato certamente differente, anche alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine che seguono, il difetto d'istruttoria ha comportato un vizio insanabile dell'atto.

B.

VIOLAZIONE DI LEGGE E/O VIOLAZIONE E/O ERRONEA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9-11 E 13 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004 E SS.MM. E DEL PUNTO 9 LETT. A) DELL'ALLEGATO 1 PARTE I "CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA". VIOLAZIONE DI LEGGE E/O VIOLAZIONE E/O ERRONEA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 118, 117, 97 COST., 14 CEDU, 11 PATTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI, 32 CO. 3 DELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, 23, 30, 31 DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA.

TRAVISAMENTO E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IRRAZIONALITA'.

Il provvedimento impugnato recita

«Non può essere attribuito il punteggio relativo alla condizione abitativa impropria, così come previsto al punto 09, lett. a) dell'All. 1, Parte I del R.R. 1/2004, in quanto Lei non dimora presso una struttura di assistenza o beneficenza, ma dimora c/o "Associazione Effatà Apriti"..."»

In realtà, non vi è dubbio alcuno che il ricorrente abbia dimorato e dimori presso una struttura di assistenza e beneficenza.

Nelle pagine che precedono è stato illustrato ampiamente l'oggetto sociale dell'associazione che ha offerto **temporanea** accoglienza e ospitalità al ricorrente. Dall'atto costitutivo, dallo statuto, dalle iscrizioni presso il Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia e presso l'Albo Zonale delle Associazioni del Comune di Milano (**Docc. 7-9**), dal tipo di accordi di **temporanea** accoglienza e ospitalità (**Docc. 10 e 11**), si evince senza tema di smentita che l'Associazione Effatà-Apriti! sia una meritevolissima associazione di assistenza e beneficenza attiva da decenni a favore di persone anziane, senza fissa dimora e a grave rischio di emarginazione sociale.

Il provvedimento impugnato si palesa, dunque, come manifestamente viziato per illogicità, travisamento dei fatti e, in ogni caso, per difetto di valida motivazione.

*

Per mero scrupolo difensivo, non essendo tale aspetto espressamente indicato nella motivazione del provvedimento, si aggiunge che l'Allegato All. 1, Parte I, punto 9, lett. a) del citato regolamento regionale n. 1/2004, prevede l'assegnazione di un punteggio per abitazione impropria per i richiedenti che *"dimorino ... presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute"*.

Non vi è dubbio alcuno che l'Associazione "Effatà-Apriti!" sia da ritenersi a tutti gli effetti una struttura di assistenza o beneficenza.

Si tratta, infatti, di un ente registrato con atto pubblico e ben noto al Comune e Regione, tanto da essere iscritto nei rispettivi albi comunali e regionali.

La norma citata non precisa in alcun modo il significato del termine “*strutture*”, né tantomeno indica che cosa debba intendersi per “*legalmente riconosciute*”. E’ pertanto da ritenersi che la locuzione “*strutture di assistenza ... legalmente riconosciute*” sia da intendersi nel modo più ampio ed atecnico possibile, dunque, possa riferirsi anche ad enti ed organizzazioni del tutto eterogenei, alla sola condizione che siano riconosciute con un sufficiente grado di certezza giuridica da parte del Comune e della Regione.

In subordine, si ritiene che la norma citata vada interpretata in senso costituzionalmente orientato e più ampio, anche alla luce al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 co. 4 cost., secondo il quale lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o **associati**, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base, appunto, del principio di sussidiarietà.

Aggiungasi che una stretta limitazione soggettiva sarebbe del tutto irragionevole alla luce delle finalità perseguite dalle norme, che è quella di riconoscere la rilevanza di situazioni di disagio di cittadini bisognosi di accedere a un’abitazione, e non certo quella di favorire enti che forniscono attività di assistenza o beneficenza a discapito di altri. Non si capisce, invero, che rilevanza possa avere il fatto che un ente sia o meno legalmente riconosciuto se l’attività esercitata a favore del soggetto in stato di bisogno sia chiaramente di assistenza o beneficenza.

Per contro, una simile discriminazione tra enti produrrebbe irragionevoli differenze di trattamento rispetto a identiche situazioni di disagio quali la **condizione abitativa impropria** che, evidentemente, non cambia in ragione del tipo di ente che fornisce

assistenza ai bisognosi e sarebbe lesiva di ulteriori valori costituzionalmente protetti.

Si andrebbero a ledere, innanzitutto, gli artt. 2 e 3 della costituzione, anche in relazione al citato art. 118 della Carta e l'art. 14 CEDU. Ove tale lesione dovesse essere ignorata verrebbero lesi anche l'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 cost. Si incorrerebbe in violazione dell'art. 11 del Patto Internazionale dei Diritti Economici Sociali e Culturali, ratificato in Italia con legge ordinaria e fonte interposta secondo la logica del nuovo art. 117 cost, norma con cui gli stati firmatari riconoscono il diritto di ogni individuo **ad un livello di vita adeguato, che includa un alloggio adeguato**. Del pari, verrebbe violato l'art. 34 co. 3 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, nella parte in cui l'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto **all'assistenza abitativa**. Infine, verrebbero disattesi gli obblighi di cui agli artt. 23, 30 e 31 della Carta Sociale Europea, nella parte in cui prevedono l'impegno delle Parti contraenti a **prendere o a promuovere**, sia direttamente che in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o **private**, **adeguate misure tese a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente mediante la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni e alle loro condizioni di salute (art. 23 della Carta Sociale)**, adottare misure per promuovere l'effettivo accesso all'abitazione (art. 30 della Carta Sociale), attuare misure destinate a **prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente** (art. 31 della Carta Sociale).

Una differenziazione del trattamento di un'identica situazione oggettiva, sulla sola base della tipologia di strutture ed enti, andrebbe a ledere tutte le norme sopra citate.

Ciò appare, inoltre, palesemente discriminatorio e irragionevole, alla luce dei principi di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini e dell'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà e uguaglianza tra i cittadini e impediscono lo sviluppo della persona umana.

Ove non interpretata in armonia con le sopra indicate norme e con i principi primari e supremi dell'ordinamento, la previsione regolamentare andrà pertanto disapplicata per ricomprendere tra le strutture di assistenza contemplate, ai fini della sussistenza della condizione di disagio che occupa, anche l'Associazione Effatà-Apriti!.

C.

VIOLAZIONE DI LEGGE E/O VIOLAZIONE E/O ERRONEA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9-11 E 13 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004 E SS.MM. E DELL'ALLEGATO ALL. 1, PARTE I, PUNTO 10, LETT. A) "COABITAZIONE".

TRAVISAMENTO E/O FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, sussiste anche la condizione di coabitazione di cui all'Allegato All. 1, Parte I, punto 10, lett. a) del citato regolamento regionale n. 1/2004.

La natura e regolamentazione del rapporto di ospitalità offerto dall'Associazione "Effatà-Apriti" denotano con chiarezza la sussistenza di tale condizione (**cfr. Docc. 10 e 11**).

Al ricorrente è stata offerta accoglienza e ospitalità temporanea sotto forma di posto letto in alloggi con più posti letto che hanno ospitato e ospitano più persone bisognose.

Vi è coabitazione già per la natura stessa della temporanea accoglienza e ospitalità offerte dall'Associazione.

Durante tutto il periodo in cui ha soggiornato presso la struttura messa a disposizione dall'associazione, il Signor RAVASI ha coabitato con altri soggetti. Tenendo conto che il nucleo familiare del ricorrente è composto da un'unica persona (**Doc. 4**), egli ha coabitato con soggetti di altri o più nuclei familiari.

Oltretutto, la coabitazione è confermata dalla stessa associazione ospitante (**Doc. 14**).

In particolare, si sottolinea che il regolamento di utilizzo degli alloggi (**Doc. 11**) prevede espressamente che «*L'ospite non deve prendere residenza nell'alloggio concessogli*», il che è ovvio, tenuto conto del carattere temporaneo dell'accoglienza ed ospitalità, nonché del potere discrezionale dell'Associazione di cambiare l'alloggio e posto letto assegnato ai bisognosi. Si tratta altresì del motivo per cui la residenza del ricorrente risulta presso la Fondazione Casa della Carità "Angelo Abriani" in via Francesco Brambilla n. 10, a Milano.

L'assegnazione di un posto letto, sulla base di un rapporto di temporanea accoglienza ed ospitalità (**Docc. 10-11**), da parte di un'associazione, il cui scopo è l'aiuto e l'assistenza di persone senza fissa dimora e a rischio di grave emarginazione

sociale, comporta necessariamente che il ricorrente abbia coabitato e debba coabitare con altre persone che occupano altri posti letto negli alloggi messi a disposizione dall'associazione. Il numero di tali persone è variato nel tempo, come anche la durata delle singole permanenze e "turnover" negli alloggi che hanno ospitato anche il ricorrente, sulla base degli accordi tra i singoli bisognosi e l'Associazione. Già tali considerazioni permettono di ritenere accertato il requisito della coabitazione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo e viziato per essere l'Amministrazione resistente incorsa in difetto di motivazione e/o illogicità, o grave errore nella motivazione del provvedimento e/o eccesso di potere e/o aver travisamento dei fatti e delle risultanze del procedimento amministrativo poste a fondamento.

I sopra descritti vizi travolgono per derivazione il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla coabitazione, violando ed applicando erroneamente la norma di cui all'All. 1, Parte I, punto 10, lett. a) del citato regolamento regionale n. 1/2004.

D.

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Il provvedimento appare, inoltre, illegittimo anche sotto il profilo della disparità di trattamento.

Al ricorrente risulta, infatti, che altri ospiti dell'Associazione Effatà-Apriti!, siano stati assegnatari alloggi di ERP, senza che sia mai stato contestato il carattere di struttura di assistenza e beneficenza dell'associazione, né tantomeno la sussistenza della condizione di coabitazione.

Pur non conoscendone le generalità complete, risulterebbe che i Signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti in passato ospiti dell'associazione, siano successivamente stati assegnatari di alloggi di ERP.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, in via istruttoria, si chiede di ordinare al Comune di Milano l'esibizione delle domande amministrative da essi formulate e documentazione prodotta a sostegno.

Per l'effetto dei motivi esposti, il provvedimento andrà annullato ed andrà ordinato all'Amministrazione resistente di mantenere il punteggio ISBARC/R del ricorrente, inizialmente determinato, o di ricalcolare il punteggio ISBARC/R, ritenendo sussistenti tutte le condizioni contestate da parte dell'Amministrazione resistente o, in subordine, di alcune di esse.

III. DOMANDA CAUTELARE

Il ricorrente ritiene di avere adeguatamente documentato la sussistenza del *fumus boni iuris* nelle pagine che precedono.

Quanto invece al *periculum in mora*, si osserva che il riposizionamento che il Comune resistente andrà ad effettuare nella graduatoria sulla base del calcolo dell'indicatore ISBAR/C basato sul provvedimento illegittimo che qui si impugna, comporterebbe il rischio per il ricorrente di non vedersi assegnato un alloggio, in quanto assegnato a una persona che, a seguito del più sfavorevole posizionamento, andrebbe a precederlo, o comunque di veder ulteriormente ritardato il momento dell'assegnazione dello stesso.

Aggiungasi che l'ultimo accordo di ospitalità è scaduto il 31.12.2019, che è stata concessa una proroga di altri sei mesi (**Doc. 13**) ma che non vi è alcuna certezza

relativa a futuri rinnovi, rimessi alla totale discrezionalità dell'Associazione, come da quest'ultima chiaramente evidenziato (Doc. 14), con il rischio concreto che il ricorrente si trovi solo e senza fissa dimora.

La necessità di avere la possibilità di ottenere un'abitazione idonea, nell'immediato e nel prossimo futuro, appare di tutta evidenza e il rischio che un punteggio calcolato senza tenere conto dei due indicatori, ritenuti insussistenti dal Comune resistente possa frustrare tale diritto ed aspettativa appare del tutto determinante ai fini della sussistenza del *periculum in mora*, considerata la **precarietà** della ospitalità fornita al ricorrente e la sua **età avanzata**.

TANTO PREMESSO

si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO IN VIA CAUTELARE

Sospendere l'esecuzione degli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare al Comune resistente di mantenere l'attuale punteggio indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC/R) del ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti di cui ai punti 9, lett. a) e 10, lett. a) dell'Allegato 1, Parte I del Regolamento Regionale n. 1/2004 e ss.mm.ii. o, in subordine, di ordinare al Comune resistente di calcolare l'Indicatore predetto, ritenendo sussistenti i requisiti sopra indicati, o, in subordine, alcuni di essi.

Lo scrivente difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto, ove occorra previa la disapplicazione della normativa secondaria (artt. 9-11 e 13 comma 5 del Regolamento Regionale

1/2004 e ss.mm.ii. e dei punti 9 lett. a) e 10 a) dell'Allegato I, Parte I), in contrasto con la normazione primaria, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati e, ordinare al Comune resistente di mantenere l'attuale punteggio indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC/R) del ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti di cui ai punti 9, lett. a) e 10, lett. a) dell'Allegato 1, Parte I del Regolamento Regionale n. 1/2004 e ss.mm.ii. o, in subordine, di ordinare al Comune resistente di calcolare l'Indicatore predetto, ritenendo sussistenti i requisiti sopra indicati o, in subordine, alcuni di essi.

Vinte le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare al Comune di Milano il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'impugnato decreto.

Ordinare al Comune di Milano di esibire e depositare le domande amministrative di assegnazioni di alloggi di ERP avanzate dai Signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché di esibire e depositare gli atti dei relativi procedimenti.

Si producono i seguenti documenti:

Doc. 1. Provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure del 05.12.2019, notificato il 10.12.2019, a firma del Direttore di Area Renzo VALTORTA

Doc. 2. Domanda di assegnazione alloggi ERP del 30.10.2018

Doc. 3. Dichiarazione della Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani Onlus

Doc. 4. Certificato di stato di famiglia

Doc. 5. Atto costitutivo e statuto dell'Associazione Effatà-Apriti!

Doc. 6. Atto costitutivo e statuto dell'Associazione Effatà-Apriti!

Doc. 7. Comunicazione del Comune di Milano del 29.01.2008

Doc. 8. Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 430/30.01.1996

Doc. 9. Pagina web della Regione Lombardia con dati estratti dal Registro Regionale del Volontariato

Doc. 10. Accordi di accoglienza

Doc. 11. Regolamento per gli ospiti

Doc. 12. Lettera dell'Associazione Effatà-Apriti! Al Comune di Milano, Settore ERP, Assegnazione Alloggi del 04.11.2019

Doc. 13. Rinnovo dell'accordo di accoglienza temporanea

Doc. 14. Comunicazione dell'Associazione Effatà-Apriti! del 05.02.2020

Doc. 15. Graduatoria

Si precisa che è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, a favore del ricorrente, e che, allo stato, si è in attesa della delibera di ammissione.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sul contributo unificato si dichiara che è stata presentata istanza alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano e non viene versato alcun importo a titolo di contributo unificato per la presente causa, in ogni caso da ritenersi di valore indeterminato, essendo il ricorrente in attesa della delibera sull'istanza di ammissione.

Con osservanza.

Avv. Simone LAZZARINI

La presente copia è formata ai fini della notificazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano disposta dal decreto del TAR per la Lombardia – sede di Milano, N 395/2020 REG. RIC. CAU., causa N 382/2020 REG. RIC. cui si rinvia, e contiene il testo integrale del ricorso. Come da

disposizione del Comune di Milano, in sede di notificazione sono stati omessi i dati personali dei terzi, menzionati nel ricorso, e della controinteressata. Il duplicato informatico del ricorso originale, in formato nativo digitale, sottoscritto digitalmente e depositato presso il TAR per la Lombardia, sede di Milano, è agli atti del Comune.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 24.03.2020, N 395/2020 REG. PROV. CAU., in relazione al ricorso n. R.G. 382/2020.